



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 39 del 22/06/2026

Modifiche alla Legge Regionale 22 luglio 2024, n. 10 recante "Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada e disposizioni in materia di aggiornamento periodico del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente".

Proponenti: Luca Cascone



Consiglio Regionale della Campania

**XII Legislatura
Proposta di legge**

Modifiche alla Legge Regionale 22 luglio 2024, n. 10

recante "Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada" e disposizioni in materia di aggiornamento periodico del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente.

**a iniziativa del consigliere
Luca Cascone**



Consiglio Regionale della Campania

INDICE

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 10/2024
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 23 della Legge Regionale n. 10/2024
- Art. 3 - Disposizioni transitorie per il rilascio delle autorizzazioni NCC e monitoraggio regionale
- Art. 4 - Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 22 luglio 2024, n. 10)
- Art. 5 - Contrassegno identificativo regionale dei veicoli NCC
- Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria
- Art. 7 - Disposizioni attuative e informative
- Art. 8 - Entrata in vigore



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge
(Modifiche alla Legge Regionale 22 luglio 2024, n. 10)
recante "Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada" e disposizioni in materia di aggiornamento periodico del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente.

Articolo 1
(Modifica dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 10/2024)

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 della Legge Regionale 22 luglio 2024, n. 10, è sostituita dalla seguente:

"b) la redazione di una relazione tecnica da inviare, per opportuna conoscenza, alla struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia, relativa all'apertura di nuovi bandi per ampliamento del numero delle autorizzazioni di noleggio con conducente e delle licenze taxi relativamente ai veicoli M1 di cui alla normativa europea vigente e ai natanti; per i soli servizi taxi la relazione è trasmessa unitamente al parere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti previsto dalla normativa statale vigente."



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 23 della Legge Regionale n. 10/2024)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della Legge Regionale 22 luglio 2024, n. 10, è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni."



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

(Disposizioni transitorie per il rilascio delle autorizzazioni NCC e monitoraggio regionale)

1. Nelle more della completa implementazione del Registro Elettronico Nazionale (REN) e del Registro regionale delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico non di linea di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 22 luglio 2024, n. 10, sino al 31 dicembre 2027, relativamente al rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente le soglie massime previste dalle Linee guida regionali adottate ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge sono da considerarsi al 20% arrotondato per eccesso del loro valore previsto fermo restando le eventuali deroghe previste dalle stesse Linee Guida.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni già rilasciate dai singoli comuni contribuiranno al calcolo complessivo del contingente massimo previsto al comma 1. Alla medesima data, i bandi indetti dai comuni non ancora conclusi con la pubblicazione della graduatoria finale degli aggiudicatari, andranno riformulati in conformità alle previsioni indicate al comma 1.
3. La Giunta regionale, avvalendosi della Direzione Generale per la Mobilità e dei dati acquisiti attraverso il Registro Elettronico Nazionale (REN), il Registro regionale delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico non di linea e le informazioni trasmesse dagli enti locali, effettua a decorrere dal 1 gennaio 2028, con cadenza biennale, una verifica dell'andamento del mercato dei servizi di noleggio con conducente sul territorio regionale.
4. La verifica di cui al comma 3 è finalizzata a valutare l'adeguatezza dei criteri e dei parametri utilizzati per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi NCC, tenendo conto dell'evoluzione dei flussi turistici, della domanda di mobilità, dell'assetto infrastrutturale e delle esigenze dei territori.
5. All'esito della verifica di cui ai commi precedenti n. 3 e n. 4, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, può aggiornare la percentuale di cui al comma 1 e gli ulteriori criteri di determinazione del contingente autorizzatorio dei servizi di noleggio con conducente, tenendo conto dei dati risultanti dal Registro Elettronico Nazionale (REN), dal Registro regionale e delle esigenze di mobilità rilevate sul territorio regionale.
- 6.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

(Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 22 luglio 2024, n. 10)

1. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 è sostituito dal seguente:

"4. Le autorizzazioni e le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai Comuni conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2026. Entro tale termine le imprese titolari presentano la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 23, secondo le modalità previste dal provvedimento attuativo adottato ai sensi dell'articolo 36. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2026, le autorizzazioni e le licenze per le quali non sia stata presentata la SCIA cessano di avere efficacia indipendentemente dalla loro naturale scadenza."



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5
(Contrassegno identificativo regionale dei veicoli NCC)

1. Tutti i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente autorizzati dai Comuni della Regione Campania sono dotati di un contrassegno identificativo regionale uniforme, la cui produzione e rilascio sono a carico del Comune competente.
2. Il contrassegno è rilasciato dal Comune contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ovvero in sede di adeguamento delle autorizzazioni già esistenti. In caso di smarrimento, deterioramento o sostituzione del veicolo, il titolare è tenuto a richiedere al Comune il rilascio di un nuovo contrassegno entro trenta giorni dall'evento.
3. Il contrassegno ha forma rettangolare, dimensioni pari a centimetri 15 x 10, fondo bianco con caratteri e bordo di colore blu, ed è esposto in modo ben visibile.
4. Il contrassegno riporta obbligatoriamente:
 - a) lo stemma della Regione Campania;
 - b) la dicitura "NCC CAMPANIA" in carattere maiuscolo, font Arial Bold, dimensione minima 14pt;
 - c) il nome del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - d) il numero dell'autorizzazione;
 - e) la targa del veicolo autorizzato;
 - f) la data di scadenza dell'autorizzazione;
5. Il contrassegno regionale uniforme di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti eventuali contrassegni comunali preesistenti. È vietata l'esposizione contestuale di contrassegni diversi da quello previsto dal presente articolo.
6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i Comuni provvedono all'adeguamento delle autorizzazioni esistenti e al rilascio del contrassegno regionale uniforme. Decorso tale termine, i veicoli privi del contrassegno o con contrassegno non conforme non possono essere adibiti al servizio.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6
(Disposizioni attuative e informative)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Direzione Generale per la Mobilità provvede a trasmettere ai Comuni della Regione Campania, alle Province, alla Città Metropolitana di Napoli, alle associazioni maggiormente rappresentative del settore e agli altri soggetti interessati una nota informativa contenente le disposizioni introdotte dalla presente legge e le relative modalità applicative.
2. La Direzione Generale per la Mobilità assicura altresì la pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Campania delle indicazioni operative necessarie alla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.